

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, insoddisfatta dagli esiti del reclamo, si rivolge all'Arbitro per dolersi che l'intermediario abbia illegittimamente proceduto alla segnalazione del suo nominativo presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, imputandogli un presunto inadempimento derivante da alcune operazioni effettuate tramite una carta di debito prepagata collegata al conto corrente; precisa invero che tutte le operazioni contestate sono state eseguite in presenza di disponibilità liquide esistenti sul conto corrente, come imposto dagli artt. 3 e 13 del contratto di servizi bancari e dagli artt. 3 e 12 delle norme contrattuali della carta di debito, norme che vietano espressamente qualsiasi utilizzo della carta in assenza di fondi sufficienti. Precisa inoltre che la situazione di supposta irregolarità sarebbe stata generata esclusivamente dalla condotta dell'istituto, il quale, dopo aver disposto l'accredito di determinate somme, ne avrebbe successivamente effettuato lo storno, giustificandolo come "errore". Tale operazione avrebbe artificialmente prodotto un saldo negativo sul conto, imputando al cliente un debito che egli ritiene inesistente e privo di qualsiasi fondamento giuridico. La segnalazione è dunque priva di fondamento e deve essere cancellata, oltre al danno grave che essa ha determinato alla reputazione economica di parte ricorrente e di cui domanda il ristoro.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, evidenzia che sul conto corrente del cliente erano presenti fondi per un importo inferiore rispetto alle somme prelevate e spese dal ricorrente. Sulla base della documentazione contabile allegata, la banca ricostruisce l'operatività effettuata in un arco temporale di

pochi giorni, evidenziando come tali movimentazioni abbiano generato uno sconfinamento significativo, pur in assenza di affidamento formalmente concesso. Nei mesi successivi, il ricorrente reiterava le proprie contestazioni tramite diversi reclami, eccependo l'assenza di affidamento e l'illegittimità dello sconfinamento. La banca riscontrava tali comunicazioni affermando l'obbligo di restituzione delle somme utilizzate e confermando l'avvenuta chiusura del conto. In assenza di rientro dal presunto debito, l'intermediario inviava una nuova intimazione e, successivamente, procedeva – nel luglio 2025 – alla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischio, per poi comunicare la cessione del credito a una terza società. Ciò precisato, domanda il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione attiene alla sussistenza del presupposto sostanziale della segnalazione, contestando parte ricorrente il diritto dell'intermediario di addebitare somme eccedenti la disponibilità presente sul conto corrente.

Il contratto di conto sottoscritto tra le parti chiarisce, intanto, che per “sconfinamento in assenza di fido” si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto”; l'art. 15, comma 2, precisa che “l'eventuale utilizzo, o comunque l'addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto che la Banca ritenesse comunque di consentire (cosiddetto “sconfinamento in assenza di fido”) non comporta la concessione di credito neppure per l'importo dello sconfinamento. Tale importo, unitamente alle commissioni, spese e oneri, deve essere rimborsato anche senza espressa richiesta della Banca:

- entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è consumatore,
- entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è non consumatore.

4. Nei casi previsti nei precedenti commi 2 e 3, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori”. Nel caso di specie, l'estratto conto prodotto in atti evidenzia un saldo negativo, non rientrato, dovuto a prelievi e operazioni effettuate dal cliente; parte ricorrente, tuttavia, eccepisce che l'intermediario nell'effettuare la segnalazione in CR abbia valutato solo il ritardo nel pagamento ma non abbia dimostrato l'incapacità del ricorrente di onorare i propri debiti.

I Collegi ABF hanno costantemente affermato che la segnalazione a sofferenza non può scaturire da un mero ritardo nel pagamento del debito, ma piuttosto da indici dai quali poter dedurre l'incapacità/capacità del debitore a onorare i propri impegni futuri (come, ad esempio, la persistenza della situazione debitoria per oltre un biennio, l'esistenza di altre segnalazioni a sofferenza, la presenza di protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, provvedimenti monitori e azioni esecutive, e ogni altro elemento idoneo a provare uno *status* di grave crisi del debitore: v. ex multis Collegio di Coordinamento, decisione n. 611/14).

Nel caso di specie, il debito da cui la segnalazione trae origine si origina nell'anno 2019 e perdura, con innumerevoli intimazioni provenienti dall'intermediario, fino al 2025, e, dunque, per oltre sei anni con ciò potendosi riscontrare un serio indice da cui dedurre l'incapacità del debitore a assolvere alla propria obbligazione debitoria. In ogni caso, l'intermediario ha allegato in atti documentazione idonea ad attestare la sussistenza anche del presupposto formale della segnalazione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE